



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ENRICO FERMI”

Via Miniera Taccia Caci Pirandello s.n.c (ex ASI) – 92021 Aragona (AG)
Cod. mecc. AGIS02400L – Tel. 0922/602498

C.F. 93071340843 - e-mail: agis02400L@istruzione.it – Pec. agis02400L@pec.istruzione.it - sito: www.iissfermi.edu.it

ITI – SETTORE TECNOLOGICO



IPSIA – SETTORI: SERVIZI – IND. E ART.

Circ. n.42/A.S. 2025-2026

I.I.S. - "E. FERMI"-ARAGONA
Prot. 0017169 del 25/09/2025
I (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB

OGGETTO: Elusione dell'obbligo scolastico - Assenze e validità anno scolastico.

Il Decreto-legge n. 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, convertito nella legge n.159/2023, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della dispersione scolastica.

L'art. 12 del Decreto ha novellato il quarto comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 297/1994, rafforzando il monitoraggio dell'obbligo di istruzione e introducendo nuove sanzioni penali per i genitori inadempienti
Sono considerati inadempienti dell'obbligo scolastico gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni - anche non consecutivi – senza giustificati motivi.

In tali casi, l'istituzione scolastica è tenuta ad informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Con Nota n. 45543 del 12/09/2025 l'USR Sicilia ha fornito ulteriori precisazioni sulla natura e sulla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino elusivi del diritto-dovere all'istruzione sancito dalla Costituzione.

Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo, pertanto le stesse verranno valutate in riferimento ad ogni singolo caso.

Non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o “motivi di famiglia” non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli “impedimenti gravi” richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.



Si ricorda che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato (artt. 2 e 14 DPR 122/2009). Il mancato conseguimento del minimo di frequenza, comprensivo di eventuali deroghe (*) riconosciute (delibera Collegio dei docenti dell'11 settembre 2025: *gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì e il sabato come giorno di riposo, gravi motivi di famiglia, partecipazione degli studenti a manifestazioni ed eventi del territorio, a manifestazioni culturali di rilevanza nazionale, assenze per causa di forza di forza maggiore, come disservizi nei trasporti,...*) comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

La disposizione non si riferisce, ai fini del computo delle assenze, ai giorni, ma alle ore, per cui sono da considerare rilevanti anche gli ingressi alla 2^a ora, le uscite anticipate, le assenze collettive (scioperi, ...).

Al fine di agevolare il calcolo del limite minimo di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico, vengono di seguito indicati il monte ore annuale previsto per ogni classe, il limite minimo di frequenza calcolato in relazione ad ogni singolo monte ore, il numero di ore massimo di assenze consentito.

CLASSI	ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	LIMITE MINIMO DI FREQUENZA	MAX ORE ASSENZE
PRIME TECNICO	33	1089	817	272
PRIME PROFESSIONALE	32	1056	792	264
SECONDE TECNICO - PROFESSIONALE	32	1056	792	264
TERZE TECNICO - PROFESSIONALE	32	1056	792	264
QUARTE TECNICO - PROFESSIONALE	32	1056	792	264
QUINTE TECNICO - PROFESSIONALE	32	1056	792	264

Tutte le assenze devono essere opportunamente giustificate attraverso il registro elettronico.

(*) *"Tali deroghe sono previste a condizione che le assenze fatte registrare dagli studenti non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Maria Enga Casalacchio

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa